



COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 59
Trasmessa al CRC il 7 6 MAG. 2000
prot. N° 44/13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA Adunanza Ordinaria in PRIMA convocazione

OGGETTO: CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER STRUTTURE DI VENDITA DI MEDIA DIMENSIONE - NORME REGOLAMENTARI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO.

L'anno 2000 il giorno UNDICI del mese di MAGGIO
alle ore 21.00 in Bondeno, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor Sindaco VERRI Dott. Davide ed a tutti i Consiglieri Signori:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. BONIFAZI Sergio | 11. VINCENZI Marco |
| 2. MESTIERI Giovanna | 12. MENGHINI Franco |
| 3. VERONESI Livio | 13. MARESCOTTI Deanna |
| 4. POLETTI Gabriele | 14. NATALI Patrizia |
| 5. MALAGODI Paolo | 15. SANDRI Enrico |
| 6. CAVALLINI Giuseppe | 16. CRISTOFORI Luciano |
| 7. SABBIONI Alessandro | 17. POLA Moreno |
| 8. BOLOGNESI Daniele | 18. BERGAMINI Michele |
| 9. BENEÀ Brunella | 19. NARDINI Maira |
| 10. BOTTI Ivano | 20. ALBERGHINI Gino |

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione il Consigliere Sig. MALAGODI P.

Sono altresì presenti il Vice Sindaco SCAPOLI Aldo e gli Assessori:
ALEOTTI A. - BIANCARDI D. - PANCALDI L. - TASSINARI D.

Assiste il Segretario Generale supplente MORETTI ANTONELLA

Assume la Presidenza il Signor VINCENZI MARCO
In qualità di PRESIDENTE ELETTO che, constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno al n° 2 ex 1.

Fungono da scrutatori i Consiglieri nominati all'inizio di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore Aleotti e l'illustrazione tecnica del punto dell'Ing. Chiarelli che vengono registratè fonograficamente e conservatè nell'apposita raccolta delle sedute consiliari a norma di regolamento;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la nuova disciplina in materia di esercizio del commercio;

Vista la Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14, la quale disciplina, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del Capo VIII del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di commercio in sede fissa;

Visto l'art. 8 "*Medie strutture di vendita*" del D.Lgs. n. 114/98, il quale, al fine di regolamentare il rilascio di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita, prevede che il Comune adotti i seguenti provvedimenti:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni suddette, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'art. 6 del D.Lgs. medesimo, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- b) le norme sul procedimento, stabilendo il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Regionale 23 settembre 1999, n. 1253 concernente i "*Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa*", la quale al punto 3.2.7 stabilisce che il Comune, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 114/98, entro 23 marzo 2000 adotti una delibera che fissi i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto a), e adotti le modifiche regolamentari per introdurre le norme sul procedimento di cui al precedente punto b);

Visti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi, nonché le norme sul procedimento, e ritenuto di procedere alla loro adozione;

Sentite in merito le organizzazioni di tutela dei consumatori (Adiconsum, Federconsumatori, Adoc e A.C.U.) e le organizzazioni imprenditoriali del commercio Confesercenti e Confcommercio), a mezzo richiesta di parere Prot. n. 4331 del 17.04.2000;

Viste le osservazioni formulate in merito alla bozza dei criteri dall'associazione Confcommercio di Ferrara con propria nota Prot. n. 320 del 8 maggio u.s., con la quale viene richiesto quanto segue:

- di riformulare il primo periodo del punto 1) dei criteri, concernente la individuazione del settore merceologico dal punto di vista dei requisiti urbanistici, non essendo chiara la differenza nei casi di attività mista (alimentare e non alimentare);
- di meglio specificare quanto stabilito al primo periodo del punto 2.2 dei criteri *"nel comune di Bondeno non sono concesse autorizzazioni per nuove medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare"* poiché trattasi di scelta legata alla proposta attualmente al vaglio della Conferenza Provinciale dei Servizi;

Ritenuto di accogliere la prima osservazione procedendo alla modifica del primo periodo del punto 1) dei criteri, mentre per quanto attiene la seconda osservazione si ritiene di mantenere quanto stabilito, poiché il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 27 del 01.03.2000 avente ad oggetto *"Adempimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in adempimento alla L.R. n. 14 del 05.07.1999 ed alla D.C.R. n. 1253/99, recante norme per la disciplina del commercio in sede fissa"* non ha previsto l'individuazione di aree per l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare; qualora l'Amministrazione comunale ritenga opportuno adeguare in tal senso lo strumento urbanistico, si procederà di conseguenza alla modifica dei criteri;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore interessato Dott. Ing. Massimo Chiarelli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come modificata con legge 15.05.1997, n. 127 e con legge 3/8/1999, n. 265;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, 114;

Vista la L.R. 5 luglio 1999 n. 14 nonché la deliberazione del Consiglio Regionale 23 settembre 1999 n. 1253;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente, ed in carica n. 20, oltre il Sindaco
- Presenti n. 20;
- Votanti n. 19;
- Astenuti n. 1: Marescotti (S.D.I.)
- Voti a favore n. 19;
- Voti contrari ==;

DELIBERA

- a) di adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, per il trasferimento di sede e per l'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

segue delibera C.C. n. 59 in data 11/05/2000

- b) di approvare le norme regolamentari concernenti il procedimento relativo alle domande di autorizzazione delle medie strutture di vendita, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione, a norma della legge 15 maggio 1997, n. 127 - art. 17 commi 33 e 40, sarà trasmessa al CO.RE.CO. per il preventivo controllo di legittimità entro il quinto giorno successivo all'adozione.

T0901500
SR/sr



COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER STRUTTURE DI VENDITA DI MEDIA DIMENSIONE

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le presenti norme stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie fino al limite di 2.500 mq. delle medie strutture di vendita.

Per medie strutture di vendita, ai sensi dell'art. 4 lettera e) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si intendono gli esercizi e i centri commerciali aventi una superficie superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. avendo il Comune di Bondeno una popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Le medie strutture di vendita sono ulteriormente suddivise nelle seguenti classi dimensionali, come stabilisce il punto 1.4 della Deliberazione del Consiglio Regionale 23 Settembre 1999, n. 1253:

medio-piccole strutture di vendita: esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita da 251 mq. e fino a 1.500 mq.;

medio-grandi strutture di vendita: esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita da 1.501 mq. e fino a 2.500 mq.

1 - SETTORE MERCEOLOGICO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI ADEGUATI

Dal punto di vista dei requisiti urbanistici, si considerano appartenenti al settore alimentare tutte le strutture di vendita che vendono prodotti alimentari e quelle che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, quando la superficie di vendita riservata al settore alimentare sia superiore al 3% della superficie di vendita totale.

Si considerano appartenenti al settore non alimentare tutte le strutture di vendita che vendono prodotti non alimentari e quelle che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari, purché la superficie di vendita riservata al settore alimentare sia inferiore al 3% della superficie di vendita totale.

Per variazione della destinazione d'uso del settore merceologico si intende qualunque modifica della superficie di vendita che, dal punto di vista urbanistico, comporti il passaggio di una struttura di vendita dal settore alimentare al settore non alimentare o viceversa.

2 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RIFERITI ALLE DIVERSE CLASSI DIMENSIONALI

2.1 – Autorizzazioni relative a medio-piccole strutture di vendita

Per le medio-piccole strutture, nonché per i centri commerciali con superficie di vendita compresa entro il limite dimensionale delle medio-piccole strutture, deve essere verificata preliminarmente la conformità urbanistica in relazione al tipo di struttura oggetto della richiesta.

Il rilascio dell'autorizzazione è dovuto nel caso di cui all'art. 13 della L.R. n. 14/99; negli altri casi è subordinato esclusivamente alla verifica:

- dell'idoneità di collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva fruibilità;
- dell'efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica e i parcheggi pertinenziali.

2.2 - Autorizzazioni relative a medio-grandi strutture di vendita

Nel comune di Bondeno non sono concesse autorizzazioni per nuove medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare.

Per le medio-grandi strutture del settore non alimentare, nonché per i centri commerciali con superficie di vendita compresa entro il limite dimensionale delle medio-grandi strutture, verificata preliminarmente la conformità urbanistica in relazione al tipo di struttura oggetto della richiesta, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione della compatibilità degli effetti dell'intervento dal punto di vista della mobilità e del traffico.

Per quanto riguarda gli effetti sulla mobilità e il traffico la compatibilità dell'intervento, ai fini del rilascio o del diniego dell'autorizzazione, è valutata secondo i seguenti criteri:

- a) salvaguardia dei livelli di servizio: occorre verificare che i flussi di traffico generati dall'intervento siano compatibili con la capacità delle reti di trasporto interessate; ossia che gli incrementi di traffico previsti sulle strade non superino le soglie di congestione;
- b) recupero delle esternalità: occorre verificare che gli interventi di miglioramento dell'infrastrutturazione e/o gli interventi di mitigazione previsti consentano un recupero delle esternalità negative provocate, ossia compensino gli aggravii determinati dal traffico generato.

- c) efficienza degli accessi: occorre verificare il corretto dimensionamento e l'efficienza dei punti di connessione con le reti esterne. Questo criterio va applicato anche all'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.
La valutazione del corretto dimensionamento può eventualmente comportare l'esigenza di realizzare a carico del proponente corsie di accelerazione, di decelerazione e di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi.

- d) affidabilità del funzionamento interno: occorre verificare il corretto dimensionamento e la efficiente organizzazione del progetto rispetto allo smistamento interno e al ricovero dei flussi generati, valutati nelle condizioni statisticamente peggiori di esercizio. Un aspetto particolare riguarda la verifica del sistema in condizioni di emergenza (accessibilità da parte di veicoli di pronto soccorso o dei Vigili del Fuoco) .

- e) adeguatezza degli spazi per il carico e lo scarico delle merci: occorre verificare che le operazioni di carico e scarico merci possano avvenire senza interferire con la viabilità pubblica; per le sole medio-grandi strutture del settore alimentare deve essere prevista un'area apposita, che consenta anche lo stazionamento temporaneo di veicoli merci, senza che venga limitata la fruizione dei parcheggi pertinenziali da parte della clientela.



COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER STRUTTURE DI VENDITA DI MEDIA DIMENSIONE

NORME SUL PROCEDIMENTO

Le presenti norme sul procedimento disciplinano le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie fino al limite di 2.500 mq. delle medie strutture di vendita, e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti altre operazioni relative alle medesime strutture.

Per medie strutture di vendita, ai sensi dell'art. 4 lettera e) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si intendono gli esercizi e i centri commerciali aventi una superficie superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. avendo il Comune di Bondeno una popolazione superiore a 10.000 abitanti.

1- AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 2.500 mq., l'estensione di settore merceologico, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

La domanda di autorizzazione deve essere redatta sul modello definito dalla Conferenza Unificata con deliberazione 13 aprile 1999 ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, denominato MOD. COM2, e deve essere inoltrata al Comune unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione previsti ai punti successivi.

Il modello COM2 deve essere compilato secondo le istruzioni ministeriali emanate con circolare n. 3465/C del 25 maggio 1999.

1.1- Apertura di esercizio

Per apertura di una media struttura di vendita si intende l'apertura di un nuovo esercizio oppure l'apertura di un esercizio risultante da una "concentrazione" di esercizi esistenti.

1.2 - Trasferimento di sede

Per trasferimento di sede di una struttura di vendita si intende il trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività senza modifica del settore merceologico (alimentare e/o non alimentare) oggetto dell'autorizzazione preesistente.

Il trasferimento di sede può essere contestuale alla riduzione della superficie di vendita, o all'ampliamento della stessa fino al limite di 2500 mq.

Il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa al trasferimento di sede comporta la decadenza della precedente autorizzazione commerciale.

1.3 - Ampliamento della Superficie di Vendita

Per ampliamento della superficie di vendita si intende qualunque modificazione (edilizia, dell'assetto funzionale o dell'arredo) che determini una superficie di vendita maggiore di quella precedentemente autorizzata e comunque nel limite massimo consentito di 2.500 mq.

L'ampliamento della superficie di vendita può verificarsi a seguito di accorpamento di altri esercizi commerciali.

1.4 - Estensione di settore merceologico

Le autorizzazioni commerciali possono riguardare il solo settore merceologico della vendita di generi alimentari, il solo settore della vendita di generi non alimentari, oppure entrambi i settori.

Per estensione del settore merceologico si intende l'aggiunta ad una vigente autorizzazione di un settore merceologico precedentemente non autorizzato.

Nel modello COM2 va indicata la redistribuzione della superficie di vendita a seguito dell'estensione del settore.

2 - ATTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE

Non sono soggette ad autorizzazione commerciale, bensì a comunicazione al Comune di ubicazione dell'esercizio da redigersi sul modello definito dalla Conferenza Unificata con deliberazione 13 aprile 1999 ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, denominato MOD. COM3, le seguenti operazioni relative alle medie strutture di vendita:

- la cessazione dell'attività;
- la riduzione della superficie di vendita;
- la redistribuzione della superficie di vendita relativa ai due settori merceologici che non comporti aumento di quella complessiva autorizzata;

- la riduzione di settore merceologico;
- l'apertura per subingresso.

Il modello COM3 deve essere compilato secondo le istruzioni ministeriali emanate con circolare n. 3465/C del 25 maggio 1999 e deve essere corredato della documentazione prevista ai punti successivi.

3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (COM2) E ALLA COMUNICAZIONE (COM3)

3.1 - Elenco documentazione generale

- a) estratto di mappa e certificato catastale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi, atti ad identificare l'unità o le unità immobiliari oggetto della domanda e la proprietà (in alternativa la documentazione catastale può essere sostituita da analoghi elaborati validati con firma e timbro di un professionista abilitato);
- b) stralcio della planimetria generale del P.R.G. vigente con l'individuazione delle unità immobiliari oggetto della domanda;
- c) planimetria generale, in scala adeguata, con riportati gli spazi destinati a parcheggi pubblici, ai parcheggi pertinenziali, al verde pubblico (se presenti), nonché la indicazione dei percorsi pedonali, veicolari, ciclabili di accesso all'area o all'edificio;
- d) planimetria in duplice copia della/delle unità immobiliari oggetto della domanda, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita distinta per settore; la superficie di vendita deve in ogni caso essere delimitata da strutture edilizie o da elementi (di arredo o funzionali) fissi e chiaramente individuabili;
- e) relazione tecnica sulle caratteristiche previste della struttura con i contenuti di cui al seguente punto 3.5.

3.2 - Allegati

Alle domande e alle comunicazioni presentate devono essere allegati gli elaborati di cui al precedente punto 3.1 secondo le tipologie e casistiche, così come elencato nella seguente tabella:

Tipo operazione	Documentazione da allegare					Modello	Decorrenza in giorni	Tempi giorni
	a	b	c	d	e			
Nuovo esercizio	X	X	X	X	X	COM 2		90
Nuovo per concentrazione	X	X	X	X	X	COM 2		90
Trasferimento di sede	X	X	X	X	X	COM 2		90
Ampliamento di superficie	X	X	X	X	X	COM 2		90
Ampliamento per accorpamento	X	X	X	X	X	COM 2		90
Estensione di settore		X	X	X	X	COM 2		90
Subingresso						COM 3	Immed.	
Riduzione di superficie				X		COM 3	30	
Ridistribuzione della superficie senza aumento della stessa				X		COM 3	30	
Riduzione di settore				X		COM 3	30	
Cessazione di attività						COM 3	Immed.	

I documenti di cui alle lettere a) - b) - c) - d) del precedente punto 3.1 non sono richiesti nel caso di contestuale richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, potendo in tal caso fare riferimento ai corrispondenti documenti allegati a tale domanda.

Ulteriore o diversa documentazione od elaborati potranno essere richiesti d'ufficio in considerazione di particolari fattispecie di insediamento, in relazione ai luoghi interessati dall'attività ed alla tipologia dell'edificio, al fine della necessaria completezza documentale.

Nel caso in cui parte della documentazione sia dichiarata esistente agli atti del Comune, la medesima sarà acquisita d'ufficio (Art. 18 L. 241/90).

3.3 - Documentazione per la valutazione della priorità (Art. 12 L.R. 14/99)

Per l'autorizzazione all'apertura di una media struttura, al fine di stabilire la priorità nel caso di domande concorrenti secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 14/99, oltre a quanto previsto nella tabella deve essere allegata la documentazione o/e le informazioni utili a tale individuazione.

3.4 - Documentazione per le autorizzazioni dovute (Art. 13 L.R. 14/99)

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura attuata mediante concentrazione o accorpamento costituisca atto dovuto ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 14/99, deve essere allegata la documentazione o/e le informazioni attestanti le condizioni richieste dal medesimo art. 13.

3.5 - Contenuti della relazione tecnica

Per le **medio-piccole** strutture di vendita (definite dalla D.C.R. n. 1253/99 da 251 a 1.500 mq), la relazione tecnica dovrà sviluppare i seguenti temi:

- descrizione dell'utilizzo dell'area e degli immobili oggetto dell'intervento;
- descrizione della o delle strutture di vendita previste, indicando, per ciascuna la superficie di vendita prevista sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare;
- lay-out di massima delle superfici di vendita, degli spazi di circolazione e degli spazi di servizio;
- lay-out dei percorsi carrabili di accesso e di uscita;
- quantificazione degli standard pubblici (verde e parcheggi) e degli standard di parcheggio pertinenziale;
- quantificazione della dotazione di posti per motocicli e biciclette e degli spazi per il carico e scarico merci;
- lay-out dei percorsi pedonali.

Per le **medio-grandi** strutture di vendita (definite dalla D.C.R. n. 1253/99 da 1.501 a 2.500 mq), la relazione tecnica oltre a quanto previsto per le medio-piccole strutture dovrà sviluppare i seguenti temi concernenti la mobilità:

- descrizione dello stato ante-operam: rete infrastrutturale esistente, flussi di traffico e livello di congestione della rete viaria nei momenti di punta, servizi di trasporto collettivo;

- stima dei flussi globali previsti in relazione alla nuova struttura e dell'articolazione per tipo di mezzo (auto privata, mezzi collettivi, bicicletta, a piedi);
- stima dei flussi nei momenti di punta e loro articolazione per tipo di mezzo e per direzione;
- descrizione dello stato di efficienza delle reti della mobilità post-operam;
- descrizione delle eventuali opere previste ai fini del potenziamento delle infrastrutture o della mitigazione degli effetti indotti.

4 - ESAME DELLA DOMANDA E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento di superficie e all'estensione di settore merceologico deve concludersi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

La presente disposizione comunque non si applica nel caso di cui al successivo punto 5, ultimo comma.

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento e le informazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che l'istanza presentata sia regolare e completa di tutti elementi e di tutti gli allegati necessari.

In caso di irregolarità o incompletezza dell'istanza e dei documenti previsti, provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. In questo caso il termine dei 90 giorni decorre dal ricevimento della integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda.

Decorso inutilmente 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione documentale o di regolarizzazione dell'istanza da parte del richiedente, la pratica verrà archiviata d'ufficio.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda, il responsabile del procedimento, convoca, in caso di assenza di uno o più pareri da parte del competenti uffici comunali, una conferenza di servizi interna ai sensi dell'Art. 14 della L. 7/8/1990 n. 241, composta da:

- Responsabile dell'ufficio commercio;

- Responsabile del servizio urbanistica;
- Responsabile della Polizia Municipale;

integrata all'occorrenza da altri partecipanti a discrezione del responsabile del procedimento.

Conclusa l'attività istruttoria, il responsabile del procedimento formula al responsabile dell'adozione dell'atto finale una proposta motivata di rilascio, di rilascio condizionato a determinate prescrizioni, o di diniego; le prescrizioni possono riguardare in particolare il lay-out e la sistemazione degli accessi, dei parcheggi e dei percorsi carrabili e pedonali esterni alla struttura.

Il responsabile dell'adozione dell'atto finale, vista la proposta motivata del responsabile del procedimento, decide il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.

Del provvedimento conclusivo è data comunicazione all'interessato entro il termine predetto di novanta giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione.

5 - CORRELAZIONE CON PROCEDIMENTI EDILIZI

Qualora, ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede o dell'ampliamento della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicano il rilascio di un provvedimento abilitativo edilizio (autorizzazione edilizia, concessione edilizia, denuncia di inizio attività, o comunicazione di opere interne ex art. 26 Legge n. 47/85), l'interessato deve inoltrare contestualmente la domanda di concessione o autorizzazione edilizia o la D.i.a. o la comunicazione di opere interne ex art. 26 Legge n. 47/85, e la domanda di autorizzazione commerciale, citando in ciascuna delle due istanze la domanda correlata.

L'emanazione del provvedimento abilitativo edilizio è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita, sia necessaria la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, l'interessato può inoltrare contestualmente la proposta di piano urbanistico attuativo, la domanda di autorizzazione commerciale e la domanda di concessione edilizia, al fine di un esame congiunto. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione commerciale è comunque subordinato alla preventiva conclusione dell'iter di approvazione del piano urbanistico attuativo. Il rilascio della concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

12 - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) gli estremi della richiesta e dell'autorizzazione;
- b) le generalità ed il codice fiscale del titolare dell'autorizzazione;
- c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- d) i settori merceologici autorizzati e le relative superfici di vendita;
- e) le eventuali prescrizioni che devono essere soddisfatte prima di dare corso all'apertura dell'esercizio.

All'atto di autorizzazione è allegata, quale parte integrante, la planimetria della o delle unità immobiliari oggetto della domanda con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita distinta per settore (allegato alla domanda punto 3.1 lettera d).